

LA BOLLENTI

Giornale Amministrativo, Politico, Letterario

UN NUMERO DELLA CITTA' E CIRCONDARIO D'ACQUI

ARRETRATO CENT. 10.

ESCE AL MARTEDI' D'OGNI SETTIMANA

UN NUMERO CENT. 5.

Per gli annunci in quarta pagina dirigersi all'Agencia SCATI presso la Tipo-Litografia e Negozio A. TIRELLI - inserzioni nel corpo del giornale ventisette 50 la linea e spazio corrispondente - Gli abbonamenti fissi e di una certa mole godranno d'uno sconto ragguardevole.

Per abbonarsi mandare anticipatamente: Lire 1 per tre mesi Lire 3 per sei mesi Lire 5 per un anno all'Amministrazione del Giornale.

Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del giornale, Direzione - Via Nuova - Casa Sauti. Amministrazione - Presso la Tipografia. Le corrispondenze non firmate sono respinte, come pure le lettere non affrancate. Non si restituiscono i manoscritti ancorchè non pubblicati.

Pel Catasto Probatorio

(Continuazione al N. 4)

La legge 1° marzo 1886 non ha soltanto un ristretto scopo tributario, ma sibbene altri ed importanti obiettivi, quali sono quelli di dotare le regioni nostre di un esatto rilevamento geometrico di cui difettano, di accelerare le singole proprietà, di facilitarne le contrattazioni, ed aprire così la via allo svolgersi del credito, sia tra privati sia per mezzo di istituti, che per ogni altro che fosse diretto alle miglione agrarie. La questione sta nel vedere se la stessa legge, come si presenta nel suo essere, può raggiungere siffatti intenti.

Un primo ed importante ostacolo si incontra nella disposizione dell'art. 5, ove è detto che la delimitazione dei beni si farà col l'intervento dei possessori, interessati o loro rappresentanti.

Se la preliminare operazione catastale si è la ricognizione della linea di confine ossia la delimitazione, questa perchè spieghi la sua forza probatoria, deve indubbiamente porsi in contraddittorio non del possessore ma del proprietario, e ne è evidente la ragione: questi colla sua presenza sanziona in modo irrevocabile l'operato dei periti all'uopo delegati, mentre il possessore di fatto, che può essere un colono od un fittavolo, oltrechè manca a lui il diretto interesse a tutelare la proprietà delimitata, la sua adesione non può vincolare il suo proprietario, che lo può smentire ed aprire l'adito a contrastare giudizialmente l'avvenuta delimitazione, che così non sarà mai definitiva.

Egli è quindi di tutta evidenza che non potrà ottenersi un catasto probatorio se prima non viene accertata la pertinenza dei fondi a delimitarsi onde giungere a creare una ragione giuridica di proprietà dei beni delimitati, efficace di fronte ai terzi, e che costi-

tuisca base sicura delle future trasmissioni di diritti; e non è lieve la difficoltà, per giungere a questa meta, che necessariamente dà luogo a grave ed importante materia di discussione, di studi e di lavoro.

In verità la tirannia dello spazio non ci consente di svolgere nei più minuti particolari le nostre modeste considerazioni: al riguardo, ci limiteremo ad alcuni riflessi soltanto.

La invocata legge non volle affrontare il punto principale ed essenziale della prova della proprietà dei fondi a delimitarsi, ritenendo che bastasse a tale compito la sola presenza, del possessore di fatto e lasciando salve ed impregiudicate le competenti ragioni di diritto. In siffatto modo il nuovo catasto non raggiungerà certamente che il primo dei suoi intenti, quello tributario; sarà fonte di gravi spese, di litigi senza fine, ma di risultati ben meschini di fronte alla aspettazione generale.

Ma si dirà, come ed in qual modo si può giungere ad ottenere la prova legale dei tanti ed innumerevoli proprietari, che si hanno nello stato nostro?

Non nascondiamo il gran compito e le difficoltà che si possono incontrare nella pratica esplicazione dei mezzi che verranno all'uopo introdotti per giungere a questo necessario e giuridico scopo, ma non sono insuperabili.

Possono invece servire di grande giovamento a questo fine i vecchi registri catastali che, o regolari, o meno, in ogni paese dell'Italia nostra si hanno; così pure gli Uffici di Registro ove giacciono le denunce successive di tanti anni addietro, gli uffici delle Ipoteche ove stanno i registri delle trascrizioni che annotano i contratti traslativi di proprietà; stanno le Giunte Comunali ed infine le Commissioni Censuarie locali, quali tutti possono contribuire a fissare in modo inoppugnabile la pertinenza di ciascun fondo al suo vero proprietario, il quale può cose aggiungere ai titoli primitivi anche la prova

catastale della proprietà in lui del fondo che verrà portato nel nuovo registro censuario.

Seguendo un tale nostro modesto concetto dovrebbe la promessa legge di cui all'articolo 8 dispone:

1° Che prima di addivenire ai rilevamenti e delimitazioni si debbono formare gli elenchi dei proprietari dei singoli Comuni quali risultano da vecchi registri catastali, dai ruoli presso le Agenzie, dalle Ipoteche e da altri consimili Uffici, affidandoli alle Giunte Comunali.

2° Che pubblicato detto elenco ed affisso in vari punti di ogni Comune, vengano invitati a domicilio i proprietari elencati presentarsi entro un termine prefisso i titoli giustificativi del diritto loro sui beni ad essi intestati, colla comminatoria di una pena pecuniaria in caso di rifiuto.

3° Che ne siano da tale obbligo esclusi quelli soltanto a favore dei quali ne risulti già la regolare intestazione sui vecchi registri catastali da un decennio in qua, coll'esatta indicazione dei titoli di provenienza.

Dovrebbe pure la promessa legge, prevenendo il caso di un possesso oltre trentenario, i cui titoli non si possono produrre per ignorarne l'esistenza, o per smarrimento di libri catastali, o dipendenti da vecchie successioni, stabilire che in siffatti casi possa suffragare l'intestazione nel ruolo delle imposte del fondo stesso e del suo possessore, salvo, a maggior corredo, un'attestazione delle Giunte Comunali o giudiziali che accertino il godimento nel possessore del fondo di cui è parola, per oltre 30 anni a titolo di proprietà e tale riconosciuto in paese, potendo anche all'uopo giovare le dichiarazioni degli uffici di Registro che provino la consegna per la tassa successoria dei fondi, stessi dal trentennio in qua, dei rispettivi loro autori.

Quando in siffatta guisa si avrà la certezza legale dei veri proprietari dei fondi rilevati e delimitati, si otterranno dal nuovo Catasto, tutti quegli intenti che la Legge si ha prefissi e di cui sopra si è detto, con grande